

**OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso ricorso proposto alla Commissione Tributaria Regionale in materia di I.C.I.A.P.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere al ricorso promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da CUCCI LUIGI avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva respinto il ricorso promosso dallo stesso ricorrente avverso avviso di accertamento in materia di I.C.I.A.P.;
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, c.1° del D.Lgs.267/2000 come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### **D E L I B E R A**

1. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da CUCCI LUIGI avverso la sentenza n°262/26/01 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva respinto il ricorso presentato dallo stesso ricorrente avverso l'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1995 e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative tributarie.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

### **RELAZIONE**

Con atto n.99/00 del 30.11.2000 l'ufficio aveva proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1995, per errato settore di attività e per errata classe di superficie e contestuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative tributarie, a carico di CUCCI LUIGI.

Il contribuente presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale con sentenza n°262/26/01 respingeva il ricorso e compensava tra le parti le spese di giudizio.

Il contribuente ha presentato ricorso avverso la suddetta sentenza alla Commissione Tributaria Regionale di Milano.

Si richiama la deliberazione di G.C. n°89 del 10.04.2001 di autorizzazione a resistere nel suddetto giudizio avverso il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sopracitato e si fa rinvio alle argomentazioni prodotte nella relazione allegata alla delibera stessa, che rimangono immutate.

In sintesi si rammenta che il Ministero delle Finanze si è ripetutamente espresso con risoluzioni e circolari sulla collocazione dell'agente di assicurazioni nel IX° settore anziché nel V° come sostenuto dal ricorrente e che in giurisprudenza si annoverano numerose sentenze di Commissioni Tributarie confermantì il IX° settore, nonché la sentenza della

Corte di Cassazione Sezione Tributaria n°9601 del 21.07.2000 che ha decretato l'inquadramento degli agenti di assicurazione nel IX° settore della tabella I.C.I.A.P., riconoscendo la prevalenza della normativa I.C.I.A.P. su quella civilistica.

Si rileva infine che il ricorrente, pur contestando anche la classe di superficie accertata, produce, sia nel ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale che in quello presentato alla Commissione Tributaria Regionale, argomentazioni vertenti esclusivamente sul settore attività.

Sulla base del ricorso presentato dal contribuente alla Commissione Tributaria Regionale si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o suo delegato, ai fini della costituzione in giudizio.

IL FUNZIONARIO  
(dott.Rosangela Berardi)

Sesto San Giovanni, 5 dicembre 2002